

## ADEMPIMENTI

---

### ***Prestazioni sanitarie escluse dall'esterometro***

di **Fabio Garrini**

Le natura **sanitaria** delle prestazioni rese nei confronti di un operatore non residente (qualora sia privato persona fisica) **escludono** in ogni caso che la relativa fattura debba essere inserita nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere ai sensi dell'[articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#) (c.d. "esterometro"): questa è la posizione assunta dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito della [risposta all'istanza di interpello n. 327 del 01.08.2019](#).

Le esigenze di **tutela della privacy** che hanno condotto al **divieto di emissione della fattura elettronica** per le prestazioni sanitarie rese a privati, **escludono che possa avvenire una trasmissione telematica** di tale documento quando il destinatario della prestazione sia un **soggetto non residente** nel territorio dello stato.

#### **Prestazioni sanitarie ed esterometro**

In un primo momento, l'[articolo 10-bis D.L. 119/2018](#) ha introdotto il **divieto di fatturazione elettronica** per le operazioni effettuate da quanti sono tenuti all'invio dei dati al sistema tessera sanitaria; il divieto di emissione **prescinde da un'eventuale opposizione** all'invio dei dati da parte del paziente, posto che comunque la preclusione all'utilizzo della fattura elettronica prescinde da tale circostanza.

Successivamente, con la **L. 12/2019** di conversione del **D.L. 135/2018**, è stato ulteriormente previsto che il divieto di emissione della fattura elettronica si applica **anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria**, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di **persone fisiche**.

Quindi, riepilogando, è **vietato emettere la fattura in formato elettronico** (quindi deve essere emessa nella tradizionale **forma cartacea/analogica**) quando si verificano le seguenti **due condizioni**:

- la prestazione eseguita deve essere di carattere **sanitario** (e quindi posta in essere da un **soggetto abilitato** a tal fine), **indipendentemente dalla natura del prestatore** (quindi il divieto vige tanto per il medico, quanto per la struttura sanitaria chiamata ad emettere la fattura);
- la fattura deve essere emessa direttamente nei confronti della **persona fisica** che fruisce della prestazione sanitaria. Al contrario, come chiarito nella [risposta all'istanza di interpello n. 78 del 2019](#), quando vi sono passaggi di **fatturazione intermedi**, il **divieto opera solo nei confronti della fattura emessa all'utente finale** (esempio:

struttura sanitaria che fattura al medico, che a sua volta fattura al paziente; la fattura della struttura al medico deve essere elettronica).

Veniamo però alla questione che in questa sede interessa, ossia valutare gli obblighi in termini di compilazione della comunicazione per **operazioni transfontaliere** in relazione a tali prestazioni.

Posto che la fattura relativa ad una prestazione sanitaria resa ad un privato deve essere emessa in **formato analogico** in quanto **non deve transitare allo Sdi**, si è posta la questione riguardante una sua eventuale inclusione nell'esterometro quando il destinatario della prestazione sia un **soggetto non residente nel territorio dello stato**.

Proprio su questo punto l'Amministrazione Finanziaria si è espressa nella [risposta all'istanza di interpello n. 327](#), osservando come le informazioni da comunicare con l'esterometro sono **assimilabili a quelle comunicate mediante fattura elettronica** tramite Sdi.

Pertanto, conclude l'Agenzia, la necessità di **tutelare i dati personali** legati alla salute dei contribuenti, come individuata nel [provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 15.11.2018](#), ha quale naturale conseguenza il **divieto all'invio dei citati dati anche nell'ambito dell'esterometro**.

Conseguentemente, le **prestazioni sanitarie** effettuate nei confronti di persone fisiche, residenti e non residenti, nel rispetto del trattamento dei dati sensibili, **non vanno documentate mediante fattura elettronica tramite Sdi né vanno comunicate tramite esterometro**.



Seminario di specializzazione

**IPRIVACY: L'AUDIT PER UN SISTEMA DI GESTIONE EFFICACE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)